

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione della figura di autista soccorritore.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Richiamata la legge 1 febbraio 2006, n. 43, *"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"*, che all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" che individua le condizioni per assicurare le attività di emergenza sanitaria uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Visto l'atto di intesa tra lo Stato e le Regioni approvato in data 11 aprile 1996 relativo all'approvazione di linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del suddetto DPR il quale prevede che i programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico, tecnico, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, addetto all'emergenza, nonché del personale messo a disposizione dalle Associazioni di volontariato, vengano predisposti in un apposito documento, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria;

Visto l'accordo in data 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza";

Visto l'accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano approvato nella seduta del 3 febbraio 2005 recante "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero";

Considerato che i suddetti documenti forniscono, tra l'altro, le indicazioni per la definizione degli obiettivi formativi che devono conseguire gli autisti soccorritori del primo soccorso dipendenti del Servizio sanitario nazionale ovvero i soccorritori volontari;

Preso atto che il settore dell'emergenza-urgenza richiede per chi opera nel sistema particolari capacità tecnico operative e capacità relazionali e pertanto è indispensabile fornire agli operatori strumenti formativi uniformi orientati alla gestione dell'emergenza-urgenza oltre che del trasposto sanitario programmato, non che un adeguato training e re-training documentato e verificabile;

Accertata l'esigenza di definire le competenze, le attività e la formazione di una figura operante nel soccorso, riconosciuta su tutto il territorio nazionale;

sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

avente ad oggetto l'individuazione della figura dell'Autista Soccorritore e la disciplina della formazione necessaria per lo svolgimento della funzione; al fine di consentire allo stesso di svolgere attività assistenziali e di primo soccorso conformemente ai protocolli in uso presso il Servizio di emergenza territoriale 118.

Art. 1
(Individuazione della figura e del profilo)

1. E' individuato la figura di "Autista Soccorritore".
2. L'Autista Soccorritore è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza dello specifico percorso di formazione definito ai sensi degli art. 2 e 6 del presente Accordo che svolge attività finalizzate al soccorso e al trasporto sanitario.
3. L'attestato di Autista Soccorritore è requisito obbligatorio per svolgere l'attività sui Mezzi di Soccorso di Base e Avanzati nell'ambito del Servizio di Emergenza Territoriale 118 (SET 118).
4. Le attività e le competenze dell'Autista Soccorritore sono definite secondo quanto indicato al successivo art. 4 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2
(La formazione)

1. La formazione dell'Autista Soccorritore è di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, definiscono l'organizzazione dei corsi ed autorizzano le relative attività didattiche.
2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei proprio ordinamenti, della propria organizzazione e del proprio fabbisogno, individuano ed autorizzano le Aziende del Servizio Sanitario Regionale allo svolgimento degli stessi, da effettuarsi con la collaborazione e la Direzione Scientifica del Servizio di Emergenza Territoriale 118, avvalendosi anche di strutture di formazione accreditate allo scopo.
3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di accreditamento di enti pubblici, enti del terzo settore o altri soggetti preposti alle attività di soccorso e trasporto sanitario, per lo svolgimento dell'attività formativa.

Art. 3
(Contesto operativo)

1. L'Autista Soccorritore svolge la propria attività:
 - sui Mezzi di Soccorso Avanzato del SET 118 in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso in collegamento funzionale con la Centrale Operativa di riferimento.
 - sui Mezzi di Soccorso di Base del SET 118 in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la Centrale Operativa di riferimento
2. L'Autista Soccorritore può svolgere la propria attività anche sui Mezzi di Trasporto Sanitario, operativamente per conto di enti pubblici, enti del terzo settore ed altri soggetti, esercitando la funzione di guida o di accompagnamento del trasportato, in collaborazione con almeno un secondo componente di equipaggio;

Per quanto attiene all'attività di soccorso alle persone l'autista soccorritore agisce secondo i protocolli e le procedure operative vigenti nel SET 118 e le indicazioni impartite dai professionisti sanitari preposti alla gestione dell'intervento.

Art. 4
(Competenze e Attività)

1. Le competenze e le attività dell'Autista Soccorritore afferiscono sia all'area del soccorso alla persona sia all'area della conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso.
2. Le competenze relative all'area del soccorso, ovvero afferenti alle attività di soccorso, sono rivolte alla gestione dell'evento, ad assicurare la rianimazione con metodiche di base alla persona soccorsa quando assenti le funzioni vitali, ad effettuare le manovre di primo soccorso alla vittima di malore/trauma, a garantire l'immobilizzazione ed il trasporto delle persone soccorse e la collaborazione attiva con i professionisti sanitari.
Tali attività sono regolate da piani e direttive del Servizio di Emergenza Territoriale 118 di riferimento.
3. Le competenze relative all'area della conduzione dei mezzi, ovvero afferenti alle attività di autista, sono rivolte al controllo e mantenimento delle condizioni di piena operatività nonché alla guida degli stessi, nel rispetto del Codice della Strada e di altra normativa vigente, sulla base delle direttive della Centrale Operativa 118 di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo.
4. Le competenze di cui ai comma 2 e 3, illustrate negli allegati A e B del presente atto, sono espressione delle conoscenze e delle abilità acquisite nell'ambito del percorso formativo dell'Autista Soccorritore e afferiscono ai seguenti settori:
 - cognitivo
 - tecnico
 - relazionale

Art. 5
(Requisiti di accesso)

1. Per l'accesso al corso di formazione di Autista Soccorritore è richiesto:
 - per il modulo A: il compimento del diciottesimo anno di età e l'aver assolto l'obbligo scolastico
 - per il modulo B: il possesso della patente di guida e di quanto altro previsto dal Codice della Strada.
2. Per coloro che hanno conseguito i titoli di studio all'estero è necessario presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti da parte del soggetto formatore.

Art. 6
(Organizzazione didattica)

1. Il corso di formazione di Autista Soccorritore di cui all'art. 1, comma 2, ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore suddivise in 215 ore di teoria ed esercitazioni e 285 ore di tirocinio.
2. Il corso è strutturato in tre moduli di cui il primo è volto all'acquisizione delle abilità caratterizzanti l'area del soccorso alla persona, il secondo all'acquisizione delle abilità per la conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso, ed il terzo, di completamento del percorso formativo, per l'acquisizione dell'attestato di Autista Soccorritore.
3. Articolazione dei moduli:
 - modulo 1 - attività di soccorso alla persona (soccorritore) - è articolato in 90 ore di teoria (di cui 40 dedicate alle esercitazioni) e in 80 ore di tirocinio (tot. 170 ore);
 - modulo 2 - attività di guida dei mezzi di soccorso (soccorritore abilitato alla guida dei Mezzi di

- Soccorso) - è costituito da 15 ore di teoria ed esercitazioni e 25 di tirocinio (tot. 40 ore);
- modulo 3 - di completamento del percorso formativo (autista soccorritore) - è strutturato in 110 ore di teoria (di cui 50 di esercitazioni) e 180 ore di tirocinio (tot. 290 ore).

4. In relazione a particolari necessità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento.

Art. 7

(Aree disciplinari e materie di insegnamento)

1. I moduli di cui al precedente art. 6, commi 3, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) area socio – culturale, legislativa e organizzativa
 - b) area igienico – sanitaria – assistenziale
 - c) area tecnico – operativa
 - d) area relazionale
2. I contenuti dei moduli 1 e 2 devono obbligatoriamente rispettare quanto previsto negli allegati A e B I contenuti del modulo 3, che consentono l'acquisizione di specifiche competenze ed abilità definite nell'allegato C, possono essere adattati ed integrati, per rispondere a peculiari esigenze organizzative ed operative delle realtà territoriali delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 8

(Tirocinio)

1. Il corso comprende un tirocinio presso il SET 118 territorialmente competente nonché presso le strutture ospedaliere che erogano direttamente il servizio e deve essere svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province Autonome.
2. I criteri di individuazione delle sedi di tirocinio sono definiti dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9

(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato)

1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore di ogni singolo modulo.
In caso di assenze superiori al 10% il modulo si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nelle edizioni successive avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma.
2. L'attestato viene rilasciato a seguito di valutazione positiva in tutte le materie oggetto di studio e del tirocinio previsto da ogni modulo. Il passaggio ad ogni modulo successivo può avvenire solo dopo il conseguimento dell'attestato del modulo precedente.
3. L'esame finale, consiste in una prova teorica e una prova pratica, comprensiva della certificazione in tema di "Supporto di Base delle Funzioni Vitali nell'adulto e nel bambino/lattante" sia nel paziente affetto da patologia medica o traumatica e deve essere diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui agli allegati A, B e C del presente Accordo. Deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
4. La composizione della commissione dell'esame è disciplinata dalle Regioni e Province autonome, garantendo la presenza del Responsabile del Servizio di Emergenza territorialmente competente, o di un suo delegato, con funzioni di Presidente e di un autista soccorritore esperto.

5. Gli attestati di Soccorritore, di Soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di Soccorso e di Autista Soccorritore (modelli n. 1, 2 e 3 allegati al presente Accordo) – sono validi in tutto il territorio nazionale e sono rilasciati a seguito del superamento dell'esame finale previsto al termine di ciascun modulo formativo.
6. I Centri di Formazione accreditati devono mantenere un Registro delle persone abilitate aggiornato ai vari livelli di abilitazione acquisita.

Art.10
(Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento degli attestati in ragione delle competenze acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilità per le Regioni e le Province, nel contesto del proprio sistema di formazione, di quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione teorico pratica pregressa risulti inferiore a quella prevista dal presente Accordo.

Art.11
(Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 13 comma 2, per un periodo successivo non superiore a ventiquattro mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica di Soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso con attestati di formazione relativi ai moduli 1 e 2 previsti all'art. 6 comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di Autista Soccorritore entro trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al successivo art. 12 comma 2, si trovano già in costanza di rapporto di lavoro con inquadramento di Autista Soccorritore, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica di Autista Soccorritore entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Soccorritore Volontario)

Le Regioni e Province autonome, avuto riguardo al proprio sistema di emergenza sanitaria territoriale e alle caratteristiche della propria realtà organizzativa, disciplinano la formazione e l'attività di chi desidera prestare opera come soccorritore in forma volontaria che darà titolo al rilascio dell'attestato di soccorritore/soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso.

La formazione dei volontari non può comunque prescindere da quanto definito all'art. 6, comma 3, in particolare:

- a. Soccorritore: modulo 1
- b. Soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso: modulo 1 e modulo 2

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente

Accordo, con emanazione di apposito Regolamento, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 2.

2. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Salute

Il personale delle ambulanze, in relazione all'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, che a vario titolo partecipa all'organizzazione del servizio di soccorso territoriale in Toscana, si avvale delle seguenti competenze :

- Autista d'ambulanza
- Soccorritore di Livello Base
- Soccorritore di Livello Avanzato

I requisiti e le attestazioni per assolvere agli incarichi sopra elencati, per l'espletamento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, sono esplicitate nei successivi protocolli.

I ruoli di cui sopra possono essere ricoperti sia da volontari che da dipendenti, così come previsto all'art. 3, co. 4 della Legge 266/91; entrambi dovranno aver seguito e superato il percorso formativo previsto per il loro ruolo dalla presente Tabella.

Gli Organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI sono chiamati alla tenuta degli elenchi regionali dei Soccorritori. Tali elenchi dovranno essere resi consultabili per i Responsabili dei sistemi di emergenza sanitaria territoriale 118.

Gruppo permanente sui percorsi formativi

Viene costituito un gruppo permanente per la verifica ed il monitoraggio della standardizzazione dei percorsi formativi erogati ai soccorritori a livello regionale e per il recepimento e la divulgazione di eventuali modifiche delle Linee Guida internazionali.

Il Gruppo permanente cura altresì la predisposizione del materiale didattico da utilizzare a livello regionale.

Il Gruppo è costituito da un rappresentante della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, un Direttore delle Centrali Operative 118 per ciascuna delle tre Aziende UU.SS.LL, un rappresentante di ciascun Organismo maggiormente rappresentativo delle associazioni di volontariato ed un rappresentante del Comitato regionale della CRI.

Norma Finale

Soccorritori provenienti da altre regioni, in possesso di abilitazione equivalente a quelle di cui ai successivi protocolli 1A, 1B ed 1C potranno essere utilizzati nelle attività di trasporto e di soccorso sanitario, qualora in possesso di idonea documentazione, che dovrà essere acquisita dal rappresentante legale dell'associazione utilizzatrice.

L'iter formativo del personale sia volontario che dipendente della C.R.I., attestato da certificazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria Regionale, risulta conforme a quello previsto dai protocolli formativi Soccorritori livello avanzato, Soccorritori Formatori, Autisti d'ambulanza.

N. 1 A)

PROTOCOLLO FORMATIVO DEGLI AUTISTI DI AMBULANZA

ORGANIZZAZIONE

I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

CORSI

Corso per la guida dei mezzi di soccorso in urgenza

Per l'ammissione al corso per la guida dei mezzi di soccorso in urgenza occorrono i seguenti requisiti:

- 21 anni d'età;
- possesso di patente B o superiore, conseguita da almeno 3 anni;
- possesso dell'attestato di soccorritore di livello base.

Il corso avrà durata di 20 ore così articolate:

- 10 ore di teoria
- 10 ore di tirocinio alla guida su servizi di urgenza e sotto la supervisione di un volontario esperto, già in possesso di attestazione alla guida in emergenza conseguita da almeno 2 anni, indicato dall'associazione d'appartenenza.

Corso per la guida dei mezzi di soccorso in emergenza

Per l'ammissione al corso per la guida dei mezzi di soccorso in emergenza occorrono i seguenti requisiti:

- aver frequentato e superato il corso per la guida dei mezzi di soccorso in urgenza
- avere un'età inferiore ai 70 anni;

Il corso avrà durata di 30 ore così articolate:

- 8 ore di teoria
- 22 ore di tirocinio alla guida su servizi di emergenza sotto la supervisione di un volontario esperto, già in possesso di attestazione alla guida in emergenza conseguita da almeno 2 anni, indicato dall'associazione d'appartenenza.

RESPONSABILE DEL CORSO

Il responsabile del corso, della sua organizzazione, nonché della valutazione finale, è il Presidente dell'associazione promotrice, o suo delegato.

ESAME FINALE

Per entrambi i corsi l'esame finale è composto da due prove:

- Prova scritta (domande a risposta multipla)
- Prova pratica di guida su percorso organizzato

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento con esito positivo della prova scritta.

La prova scritta si ritiene superata con almeno l'80% di risposte corrette.

L'iscrizione negli appositi elenchi regionali presso gli Organismi rappresentativi di appartenenza avverrà al ricevimento del verbale d'esame inviato dall'Associazione organizzatrice del corso.

Il mantenimento in tali elenchi è subordinato alla attestazione biennale, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, dello status di autista di ambulanze

Allegato A

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DEL SOCCORRITORE

(1° modulo 50 ore di teoria, 40 di esercitazioni e in 80 ore di tirocinio)

1. Competenze cognitive

Al termine del percorso formativo il soccorritore deve conoscere:

- a) l'organizzazione del servizio sanitario di urgenza ed emergenza e la relativa normativa (regionale e nazionale);
- b) il ruolo e le responsabilità della funzione di soccorritore;
- c) gli elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano;
- d) le modalità di rilevazione dei principali parametri vitali;
- e) le abilità pratiche di base per il supporto di base nelle principali emergenze traumatiche e non traumatiche;
- f) le tecniche per la rianimazione cardiopolmonare di base e la defibrillazione precoce con AED;
- g) i principi di base della immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica nella persona adulta e nel bambino/lattante;
- h) i comportamenti finalizzati a garantire la propria sicurezza e la tutela fisica dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;
- i) le nozioni basilari di igiene e le condizioni di rischio biologico, i principali metodi e materiali per la detersione, disinfezione e sanificazione;
- j) le caratteristiche tecniche e d'uso dei materiali e delle apparecchiature sanitarie impiegate nell'emergenza.
- k) gli strumenti operativi che regolano l'attività di soccorso: Protocolli, Procedure, Istruzioni operative, ecc.
- l) le nozioni di base e gli elementi per un adeguato e corretto approccio alla scena del crimine e/o di evento violento.
- m) le principali situazioni passibili di segnalazione (abuso, violenza sui minori, violenza domestica).

2. Competenze tecniche

Al termine del percorso teorico, dell'addestramento pratico e del tirocinio il soccorritore deve sapere attuare tutte le attività connesse al proprio ruolo, secondo quanto previsto dai protocolli o procedure in uso o secondo le indicazioni del personale sanitario e, in particolare deve essere in grado di:

- a) valutare la scena dell'intervento e identificare le situazioni di pericolo e procedere alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e degli astanti;
- b) identificare l'eventuale necessità di attivazione di ulteriori mezzi di soccorso sanitario e/o di servizi complementari al soccorso, comunicandolo alla Centrale Operativa.
- c) rilevare i segni e sintomi delle principali situazioni cliniche di emergenza, nell'adulto e nel bambino/lattante;
- d) rilevare i principali parametri vitali del/dei soggetto/i soccorso/i;

- e) applicare le abilità pratiche di base per affrontare le principali emergenze traumatiche e non traumatiche;
- f) eseguire le manovre necessarie per il sostegno delle funzioni vitali (rianimazione cardio-polmonare) e la defibrillazione precoce mediante AED, direttamente e/o in collaborazione o su indicazione della Centrale Operativa o del team leader sanitario presente nel luogo dell'evento;
- g) eseguire le operazioni di estricazione e di estricazione rapida dell'infortunato dal veicolo o comunque in una situazione a rischio;
- h) utilizzare le tecniche di immobilizzazione e mobilizzazione atraumatica ed eseguire le manovre necessarie per il corretto posizionamento dell'infortunato;
- i) identificare i presidi più idonei al trasporto in ambulanza del soggetto adulto/bambino/lattante soccorso;
- j) applicare i protocolli, procedure, istruzioni operative adottati nel SET 118;
- k) compilare correttamente la relazione di soccorso per quanto di propria competenza;
- l) utilizzare strumenti cartacei e informatici per le attività di propria competenza (schede, relazioni di soccorso, ecc.);
- m) effettuare il controllo del materiale e delle apparecchiature del comparto sanitario del mezzo di soccorso, utilizzando le check list specifiche per l'attività di controllo prevista anche per il soccorritore;
- n) garantire la pulizia interna e la disinfezione del mezzo, la pulizia e la disinfezione dei presidi e dei materiali in dotazione ove previsto;
- o) garantire la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
- p) ripristinare il materiale mancante previsto in dotazione e garantire la pronta fruibilità del mezzo di soccorso;
- q) utilizzare le apparecchiature radio e telefoniche in dotazione, i codici e le tecniche di comunicazione con la/le Centrale/i Operativa/e di riferimento;
- r) utilizzare l'attrezzatura tecnica in dotazione e i dispositivi di protezione individuale;
- s) collaborare negli eventi maggiori/maxiemergenze per le proprie competenze (triage, trasporto, comunicazioni, evacuazione);

3. Competenze comunicative e relazionali

Al termine del percorso formativo (parte teorica e parte pratica) il soccorritore deve essere in grado di:

- a) fornire alla/alle Centrale/i Operativa/e 118 di riferimento le informazioni relative al soccorso in atto in particolare relativamente ai segni rilevati, ai sintomi riferiti e alle condizioni di salute riscontrate nelle persone assistite;
- b) relazionarsi correttamente con gli utenti e le altre figure professionali impiegate nel soccorso, nel rispetto delle specifiche competenze;
- c) instaurare una corretta relazione con particolari soggetti, in situazioni di emergenza, (bambini, anziani, disabili, affetti da disturbi psichici, ecc).
- d) conoscere e gestire le principali reazioni e i bisogni relazionali delle persone soccorse, dei familiari e degli eventuali astanti;
- e) riconoscere le principali tipologie di reazione emotiva dei soccorritori in particolari situazioni di urgenza;

- f) valorizzare il lavoro in équipe mediante una corretta collaborazione con i colleghi e con tutti coloro che intervengono nella scena dell'evento;
- g) svolgere la propria attività nel rispetto delle persone assistite, della tutela della privacy e di quanto relativo alla tutela del segreto in merito alle attività;
- h) trasmettere alle persone soccorse fiducia e sicurezza nel proprio operato e nel sistema di soccorso.

Allegato B

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DEL SOCCORRITORE ABILITATO ALLA GUIDA DEI MEZZI DI SOCCORSO (2° modulo 15 ore di teoria ed esercitazioni, 25 di tirocinio).

Oltre alle competenze del soccorritore indicate nell'allegato A, l'autista di mezzi di soccorso deve possedere le seguenti competenze:

1. Competenze cognitive

Al termine del percorso formativo il soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso deve conoscere:

- a) il ruolo e le responsabilità della funzione di autista di mezzi di soccorso;
- b) le caratteristiche tecniche e le modalità di uso e manutenzione dei principali veicoli in dotazione;
- c) le tecniche d'interpretazione topografiche e cartografiche stradali e l'utilizzo dei principali strumenti di navigazione;
- d) le modalità di posizionamento del mezzo, nelle diverse situazioni, per la sicurezza del soccorso;
- e) i requisiti e le dotazioni previste per mezzi di soccorso impiegati, secondo le normative Nazionali e Regionali vigenti.
- f) le modalità di controllo e di mantenimento della buona funzionalità del mezzo di soccorso e delle attrezzature e apparecchiature in dotazione;
- g) gli impianti di distribuzione ed erogazione dell'ossigeno e le loro modalità di utilizzo in sicurezza, i presidi sanitari di somministrazione dell'ossigeno;
- h) la normativa vigente riguardo le modalità di circolazione dei veicoli in situazione di emergenza e in situazione ordinaria;
- i) le implicazioni inerenti il reato di omicidio stradale e le lesioni stradali previste dalla normativa vigente;

2. Competenze tecniche

Al termine del percorso teorico, dell'addestramento pratico e del tirocinio il soccorritore abilitato alla guida dei mezzi di soccorso deve sapere attuare tutte le attività connesse al proprio ruolo, secondo quanto previsto dai protocolli o procedure in uso o secondo le indicazioni del personale sanitario e, in particolare deve essere in grado di:

- a) guidare in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative i mezzi per gli interventi di soccorso primario, per i trasporti secondari urgenti e per i trasporti non urgenti;
- b) localizzare il luogo dell'evento sulla base delle indicazioni toponomastiche fornite dalla/dalle Centrale/i Operativa/e 118 competenti per territorio;

- c) garantire il controllo e il mantenimento della buona funzionalità del mezzo di soccorso e delle attrezzature e apparecchiature in dotazione allo stesso;
- d) garantire la funzionalità e l'efficienza degli impianti di distribuzione ed erogazione dell'ossigeno e applicare le corrette modalità di utilizzo in sicurezza;
- e) scegliere e adottare le opportune tecniche di guida da attuare in relazione alle condizioni dell'infortunato e alle condizioni logistiche, di traffico e meteorologiche;
- f) comunicare con la/le Centrale/i Operativa/e 118 competente/i per territorio attraverso la strumentazione in dotazione;
- g) controllare e mantenere in condizioni di pulizia ed efficienza i veicoli e le apparecchiature in dotazione;
- h) condurre e manovrare la barella autocaricante in dotazione al mezzo di soccorso e le altre attrezzature preposte alla movimentazione dei pazienti;
- i) collaborare alla gestione della logistica dei mezzi di soccorso in casi di eventi maggiori/maxiemergenze.

Allegato C

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE DELL'AUTISTA SOCCORRITORE (3° modulo 60 ore di teoria, 50 di esercitazioni, 180 ore di tirocinio)

Oltre alle competenze indicate negli allegati A e B l'autista soccorritore deve possedere competenze specifiche negli ambiti di seguito descritti.

1) Competenze cognitive

Al termine del percorso formativo l'autista soccorritore deve aver superato appositi corsi dedicati relativi a:

- a) corso di guida sicura dedicato a condizioni metereologiche particolarmente complesse;
- b) gestione flotta ovvero di un parco mezzi con particolare riferimento alla programmazione di rotazioni per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei veicoli in dotazione;
- c) utilizzo di tecnologie finalizzate ai mezzi di soccorso quali:
 - apparati di radio-comunicazioni;
 - strumentazione informatica di trasmissione dati e immagini;
 - applicativi cartografici;
- d) modalità di Soccorso e trasporto in particolari contesti :
 - pazienti bariatrici;
 - pazienti in ECMO;
 - pazienti con sospetto rischio biologico;
 - neonati e prematuri;
 - pazienti in ulteriori contesti specifici individuati ;
 - supporto al personale sanitario in contesti individuati;

- e) procedure e tecniche legate a trasporti connessi con le attività trapianto logiche:
- trasporto equipe e loro dotazioni;
 - trasporto contenitori per materiali biologici;
 - gestione e tracciatura della filiera dei contenitori;
- f) procedure di gestione in situazioni di Incidente Maggiore e Maxiemergenze:
conoscenza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione per gli eventi NBCR;
conoscenza del dispositivo di gestione degli Incidenti Maggiori e Maxiemergenze;
gestione della logistica dei mezzi di soccorso in caso di Incidenti Maggiori e Maxiemergenze;

2) Competenze tecniche

Al termine del percorso teorico, dell'addestramento pratico e del tirocinio l'autista soccorritore deve sapere attuare tutte le attività connesse al proprio ruolo, secondo quanto previsto dai protocolli o procedure in uso o secondo le indicazioni del personale sanitario e, in particolare deve essere in grado di:

- j) guidare in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative anche in condizioni metereologiche particolarmente complesse;
- k) utilizzare un programma di gestione flotta ovvero di un parco mezzi con particolare riferimento alla programmazione di rotazioni per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei veicoli in dotazione;
- l) utilizzare le tecnologie finalizzate ai mezzi di soccorso quali:
- Apparecchi di radio-comunicazioni
 - Strumentazione informatica
 - Applicativi cartografici
- g) applicare le modalità di Soccorso e trasporto in particolari contesti :
- pazienti bariatrici;
 - pazienti in ECMO;
 - pazienti con sospetto rischio biologico;
 - neonati e prematuri;
 - pazienti in ulteriori contesti specifici individuati ;
 - supporto al personale sanitario in contesti individuati;
- h) applicare le procedure e le tecniche legate a trasporti connessi con le attività trapiantologiche:
- trasporto equipe e loro dotazioni;
 - trasporto contenitori per materiali biologici;
 - gestione e tracciatura della filiera dei contenitori;
- i) applicare le procedure di gestione in situazioni di Incidente Maggiore e Maxiemergenze:
- conoscenza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione per gli eventi NBCR;
 - conoscenza del dispositivo di gestione degli Incidenti Maggiori e Maxiemergenze;
 - gestione della logistica dei mezzi di soccorso in caso di Incidenti Maggiori e Maxiemergenze;

3) Competenze cognitive e tecniche aggiuntive:

Oltre a quanto descritto possono essere previsti percorsi integrativi finalizzati all'acquisizione delle capacità cognitive e delle abilità tecniche negli ambiti di seguito descritti.

Corso gestionale dell'attività:

- implementazione del sistema di Raccolta dati;
- modalità di definizione dei casi critici, revisione e analisi;
- modalità di stesura di procedure e istruzioni operative di carattere tecnico operativo;

Corso di formazione al tutoraggio:

- gestione di "scenari" e simulazioni di addestramento/formazione alle tecniche previste per i moduli A e B;
- attività pratica di tutoraggio ai partecipanti ai moduli A e B;
- affiancamento dei colleghi neoassunti nei percorsi di inserimento;
- gestione delle richieste di trasporti sanitari programmati nelle Centrale Operative.